



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale
Servizio gestione rifiuti – U.O. rifiuti speciali

- Oggetto** Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 01 agosto 2023, rilasciata alla ditta ECO CORSE S.r.l. per l'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località Villa Broggia n. 56 nel comune di Zevio (VR).
- Determinazione n. 2778/20 del 06/11/2020
- Decisione** Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹ rinnova fino al 01 agosto 2023, l'autorizzazione rilasciata alla ditta ECO CORSE S.r.l., con sede legale in via Casa Lodi n. 4 nel comune di Villafranca di Verona (VR) ed operativa in località Villa Broggia n. 56 nel comune di Zevio (VR), per l'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
Il presente provvedimento viene rilasciato subordinatamente al rispetto di quanto riportato alla sezione "Obblighi da rispettare".
- Fatto** Con determinazione del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona n. 3520/13 del 2 agosto 2013 veniva rinnovata, fino al 1 agosto 2018, alla ditta RECOL Recupero Ecologici s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio per l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi svolta presso la sede operativa sita in località Villa Broggia n. 56 nel comune di Zevio (VR).
- Con determinazione del dirigente n. 4244/14 del 27 ottobre 2014 veniva modificato a favore della ditta ReCol 2 s.r.l., avente sede legale e operativa nel comune di Zevio (VR) in località Villa Broggia n. 56, il soggetto titolare dell'autorizzazione rilasciata con D.D.S.A. n. 3520/13 del 2 agosto 2013.
- Con successiva determinazione del dirigente in data 24 novembre 2016 la Provincia di Verona ha modificato a favore della ditta Eco Corse s.r.l., con sede legale nel comune di Villafranca di Verona (VR) in via Casa Lodi n. 4, il soggetto titolare della citata determinazione n.3520/13 del 2 agosto 2013, per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in località Villa Broggia n. 56.
- Con nota pervenuta in data 28 febbraio 2018² la ditta Eco Corse s.r.l. ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti.
- Con nota del 29 giugno 2018³ la Provincia di Verona, non risultando agli atti che l'impianto fosse stato sottoposto in precedenza a procedure di V.I.A., e di V.Inc.A., ha comunicato la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento per l'emissione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in parola, sino alla comunicazione dell'esito finale della corretta

¹L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

²Acquisita al n. 11619 del 28 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³Iscritta al n. 39342 del 2 luglio marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

procedura di V.I.A. prevista dall'articolo 13 della l.r. n. 4/20164 e della verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza di cui alla d.G.R.V. n. 1400/20175.

Con determinazione del dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale n. 2291/18 del 6 luglio 2018 la Provincia di Verona ha prorogato alla data del 1 agosto 2019 la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, al fine di permettere alla ditta di adempiere alle procedure indicate nella nota provinciale del 29 giugno 2018.

Con successiva determinazione del dirigente n. 3099/18 del 24 settembre 2018 la Provincia di Verona ha preso atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti gestito dalla ditta Eco Corse s.r.l.. Detta modifica consiste nell'inserimento di un tritratore nel lay-out dell'impianto al fine di migliorare il processo di gestione dei rifiuti, nell'inserimento di un nuovo codice nell'elenco dei rifiuti in ingresso (EER 16.03.04) e nell'introduzione di operazioni di selezione e cernita finalizzate al recupero per alcuni codici già presenti nell'elenco dei rifiuti in ingresso (EER 16.01.03, 16.01.22 e 17.06.04).

Con nota del 22 luglio 20196 la Eco Corse s.r.l. ha richiesto un'ulteriore proroga della scadenza dell'autorizzazione all'esercizio in essere "per il tempo necessario alla conclusione dell'iter di valutazione da parte degli Enti preposti", in riferimento all'art. 13 della l.r. n. 4/2016.

Con nota del 29 luglio 20197 la Ditta ha trasmesso integrazione documentale ai fini dell'aggiornamento della Tabella Codici EER ed Attività in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente⁸ in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.

Con determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale n. 2474/19/19 del 30 luglio 2019 la Provincia di Verona ha prorogato al 1 febbraio 2020 la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in parola.

Con nota del 17 gennaio 2020⁹ i legali della ditta Eco Corse s.r.l., nel fornire riscontro alla nota provinciale del 10 gennaio 2020¹⁰ recante comunicazione di motivi ostativi nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., hanno richiesto un'ulteriore proroga della validità dell'autorizzazione all'esercizio.

Con determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale n. 264/2020 del 31 gennaio 2020 la Provincia di Verona ha prorogato al 15 maggio 2020 la validità dell'autorizzazione all'esercizio.

Con determinazione del dirigente n. 526/2020 del 21 febbraio 2020 la Provincia di Verona¹¹ ha escluso l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto

⁴Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e s.m.i. (l.r. n. 4/2016).

⁵Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1400 del 29 agosto 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014" (d.G.R.V. n. 1400/2017).

⁶Acquisita al n. 40484 del 22 luglio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷Acquisita al n. 41870 del 30 luglio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸Legge 14 giugno 2019, n. 55, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (legge n. 55/2019); decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (d.l. n. 32/2019).

⁹Acquisita al n. 2976 del 20 gennaio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁰Iscritta al n. 1238 del 10 gennaio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹¹Comunicazione/trasmisione determinazione n. 526/2020 con nota n. 9916 del 24/02/2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dell'istanza pervenuta dalla ditta Eco Corse S.r.l. avente ad oggetto: "Impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in località Villa Braggio n. 56 in comune di Zevio", dando altresì atto della non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Con nota del 10 marzo 2020 la Provincia di Verona, ha restituito alla ditta Eco Corse S.r.l. copia firmate della polizza fidejussoria (con apposta la firma del beneficiario) relativa all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti in parola.

Con nota del 15 aprile 2020 la Provincia ha richiesto alla Ditta integrazioni in merito al procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, trasmesse dalla Ditta con nota del 28 aprile 2020.

Con nota del 30 aprile 2020 la Provincia di Verona, ha trasmesso al Dipartimento provinciale di Verona dell'A.R.P.A.V. richiesta di parere di competenza ai fini della verifica all'adeguamento alle linee guida di cui alla deliberazione n. 67/2020 del 06 febbraio 2020 del consiglio SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allegando la documentazione presentata dalla ditta con nota del 28/04/2020.

In data 8 ottobre 2020 l'A.R.P.A.V. Direzione Tecnica Servizio Osservatorio Rifiuti ha riscontrato la suddetta richiesta.

Motivazione La decisione si fonda sull'istruttoria dell'ufficio competente condotta sulla base della normativa di settore¹⁷ e sulla verifica della documentazione agli atti della Provincia di Verona, in particolare con determinazione n. 526/20 del 21 febbraio 2020, risulta conclusa la procedura di V.I.A. prevista dall'art. 13 della l.r. n. 4/2016.

Si fonda inoltre sulla documentazione integrativa trasmessa, in base alla quale l'Osservatorio regionale rifiuti dell'A.R.P.A.V. ha verificato la conformità alle linee guida di cui alla deliberazione n. 67/2020 del 06 febbraio 2020 del consiglio SNPA (Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente) per l'applicazione della disciplina End of Waste;

La documentazione attualmente agli atti consente il rinnovo dell'autorizzazione per le operazioni R3, R12, R13 e D15 per i codici EER previsti nella Tabella che segue.

Obblighi da rispettare La ditta ECO CORSE S.r.l. con sede operativa in località Villa Broggia n. 56 nel comune di Zevio (VR) è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di seguito riportate:

1. i rifiuti introitabili in impianto e le relative operazioni a cui gli stessi potranno essere sottoposti devono corrispondere a quanto previsto nella tabella sotto riportata¹⁸:

¹²Nota acquisita al n. 13505 del 10/03/2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹³Nota acquisita al n. 19244 del 15/04/2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁴Acquisita al n. 21277 del 28/04/2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁵Nota acquisita al n. 22108 del 30/04/2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁶Nota acquisita al n. 49802 del 08/10/2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁷ Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

¹⁸ Nella tabella vengono anche richiamati i riferimenti normativi relativamente all'ottenimento di un "non rifiuto" (o MPS secondo la terminologia ancora comune fra gli operatori del settore) dalle operazioni di recupero eseguite in impianto.

Tabella Codici EER ed Attività

codice EER	descrizione	Operazioni di smaltimento	Operazioni di recupero	Riferimento normativo per MPS prodotte¹⁹
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 6.1.4
020110	rifiuti metallici	D15	R12-R13	/
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15	R13	/
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15	R13	/
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15	R13	/
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15	R13	/
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15	R13	/
030101	scarti di corteccia e sughero	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 1.1.4 b)
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	D15	R13	/
030199	rifiuti non specificati altrimenti (previo nulla osta)	D15	R13	/
030301	scarti di corteccia di legna	D15	R12-R13	/
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	D15	R12-R13	/
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D15	R12-R13	/
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	D15	R13	/
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	D15	R13	/
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D15	R13	/
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D15	R13	/
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219	D15	R13	/
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 8.4.4
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 8.4.4
070213	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 6.2.4
070299	rifiuti non specificati altrimenti (previo nulla osta)	D15	R13	/

¹⁹ Come dichiarato dal titolare della ditta con nota in data 07/05/2015, acquisita in data 07/05/2015, protocollo n. 43459.

080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	D15	R13	/
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D15	R13	/
090108	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	D15	R13	/
100210	scaglie di laminazione	D15	R13	/
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	D15	R13	/
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	D15	R12-R13	/
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	D15	R12-R13	/
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	D15	R12-R13	/
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	D15	R13	/
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 6.2.4
150101	imballaggi di carta e cartone	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 1.1.4 b)
150102	imballaggi in plastica	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 6.1.4
150103	imballaggi in legno	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 9.1.4 a)
150104	imballaggi metallici	D15	R12-R13	/
150105	imballaggi in materiali compositi	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 1.1.4 b)
150106	imballaggi in materiali misti	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 1.1.4 b)
150107	imballaggi in vetro	D15	R12-R13	/
150109	imballaggi in materia tessile	D15	R12-R13	/
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	D15	R12-R13	/
160103	pneumatici fuori uso	D15	R12-R13	/
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	D15	R13	/
160116	serbatoi per gas liquido	D15	R13	/
160117	metalli ferrosi	D15	R12-R13	/
160118	metalli non ferrosi	D15	R12-R13	/
160119	plastica	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 6.2.4
160120	vetro	D15	R12-R13	/
160122	componenti non specificati altrimenti	D15	R12-R13	/
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D15	R13	/
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D15	R12-R13	/
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	D15	R13	/
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	D15	R13	/

161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	D15	R13	/
170103	mattonelle e ceramica	D15	R12-R13	/
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	D15	R12-R13	/
170201	legno	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 9.1.4 a)
170202	vetro	D15	R12-R13	/
170203	plastica	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 6.2.4
170405	ferro e acciaio	D15	R12-R13	/
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D15	R13	/
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D15	R13	/
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	D15	R13	/
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	D15	R13	/
191001	rifiuti di ferro e acciaio	D15	R13	/
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	D15	R13	/
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003	D15	R13	/
191201	carta e cartone	D15	R12-R13	/
191202	metalli ferrosi	D15	R12-R13	/
191203	metalli non ferrosi	D15	R12-R13	/
191204	plastica e gomma	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 6.1.4
191205	vetro	D15	R12-R13	/
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 9.1.4 a)
191208	prodotti tessili	D15	R12-R13	/
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	D15	R13	/
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	D15	R13	/
200101	carta e cartone	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 1.1.4 b)
200102	vetro	D15	R12-R13	/
200110	abbigliamento	D15	R12-R13	/
200111	prodotti tessili	D15	R12-R13	/
200125	oli e grassi commestibili	D15	R13	/
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135	D15	R13	/
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 9.1.4 a)

200139	plastica	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 6.1.4
200140	metallo	D15	R12-R13	/
200203	altri rifiuti non biodegradabili	D15	R12-R13	/
200301	rifiuti urbani non differenziati	D15	R3-R12-R13	d.m. 05/02/98 par. 9.1.4 a)
200302	rifiuti dei mercati (esclusi i rifiuti putrescibili e gli scarti organici inutilizzabili per il consumo)	D15	R12-R13	/
200307	rifiuti ingombranti	D15	R12-R13	/

2. I rifiuti di cui al precedente punto 1. potranno essere sottoposti alle operazioni come indicate nella tabella Codici ed Attività e che di seguito si richiamano:
- D 15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
 - R 3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
 - R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
 - R 12 (attività di pretrattamento) scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - operazioni di selezione e cernita finalizzata a ottenere materie prime secondarie limitatamente ai rifiuti costituiti da: sostanze organiche non utilizzate come solventi, metalli, composti metallici, e rifiuti costituiti da sostanze inorganiche; le suddette operazioni di selezione e cernita sono state identificate, nella Tabella Codici e Attività, con le sigle: **operazioni di smaltimento D15 e operazioni di recupero R3-R12-R13**;
3. ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono sussistere le condizioni e i criteri stabiliti dall'art. 184-ter "cessazione della qualifica di rifiuto" del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; nonché la conformità al D.M. 05/02/1998 in riferimento alla specifica tipologia.

Dichiarazione di conformità

4. la dichiarazione di conformità, che viene allegata alle partite di MPS prodotte, dovrà essere predisposta ai sensi di quanto previsto dal DRR 445/2000 e dovrà contenere tutte le informazioni individuate alla lettera e) della Tabella delle Linee Guida SNPA ovvero:
- Ragione sociale del produttore;
 - Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;

- la quantificazione del lotto di riferimento anche adottando un criterio temporale;
 - riferimenti ai rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.
5. lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 e/o per il solo deposito preliminare D15 dovrà essere finalizzato al successivo invio presso impianti esterni autorizzati allo svolgimento dell'attività di recupero (da R1 a R12) o di smaltimento (da D1 a D14); non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in riserva o di solo deposito preliminare nè sono ammesse pratiche di cambio codice sugli stessi;
 6. non è ammesso il conferimento in impianto di rifiuti putrescibili;
 7. la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti è pari a **300 tonnellate**²⁰; la potenzialità massima giornaliera di trattamento dei rifiuti stessi è di **150 tonnellate/giorno**;
 8. la gestione (riferita alla sola attività consentita di messa in riserva) dei rifiuti appartenenti alla categoria dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 151/05; in particolare dovrà essere assicurata la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato 3 al D.Lgs n.151/05);
 9. tutte le operazioni di recupero/smaltimento rifiuti attinenti il presente provvedimento (lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in entrata, la selezione e la cernita degli stessi, nonché l'adeguamento volumetrico) dovranno essere svolte all'interno del capannone; all'esterno del capannone è consentito solo lo stoccaggio, in 3 containers tenuti opportunamente chiusi per evitare dilavamenti, dei rifiuti appartenenti alle tipologie vetro, rifiuti metallici non ferrosi e rifiuti metallici;
 10. il riferimento planimetrico dell'autorizzazione è costituito dalla tavola "001 – Pianta impianto di recupero" acquisita agli atti della Provincia di Verona in data 14 maggio 2018²¹;
 11. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della L.R. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, il gestore dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
 12. la società dovrà continuare a dotarsi, all'interno del capannone, dell'area di stoccaggio dedicata ad eventuali rifiuti pericolosi rinvenibili nel corso delle operazioni di selezione e cernita, con la dotazione di opportuni sistemi di sicurezza (esempio bacino di contenimento) e, in prossimità della stessa, dovranno essere sempre presenti idonei presidi di sicurezza;

²⁰ Come dichiarato dalla società nella nota acquisita in data 07/04/2009;

²¹ Acquisita al n. 28587 del 14/05/2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

13. l'impianto deve essere gestito in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e, per quanto non previsto nel presente provvedimento e di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000. Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone deve sempre consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
 - b) i rifiuti conferiti non devono in alcun caso dare origine ad odori molesti e, d'altro canto, l'attività dell'impianto dovrà essere gestita con modalità tali da evitare emissioni diffuse, gas, odori molesti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente;
 - c) rifiuti in ingresso:
 - prima della loro ricezione all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità mediante acquisizione di idonea documentazione costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
 - quelli identificati con codice CER "voce a specchio" classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica. Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale. Qualora i rifiuti non costituiti da miscele provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, la verifica analitica può essere effettuata con cadenza almeno annuale a condizione che il produttore originario sia identificabile;
 - d) non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
 - e) è vietato lo stoccaggio ed il travaso tra rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro;
 - f) dovrà essere garantita sempre l'efficacia e la funzionalità della rete di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale;
 - g) i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a mesi 12, salvo casi eccezionali che devono essere comunicati e motivati tempestivamente alla Provincia di Verona;
 - h) i rifiuti classificati con codice finale generico ..99 ai sensi del C.E.R. possono essere introdotti nell'impianto solo previo ottenimento di autorizzazione da parte della Provincia;

- i) in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003;
- j) la gestione amministrativa dell'impianto, in generale, dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Regionale n. 3/2000;
- k) la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- l) la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica prevista dal comune di Zevio.

Garanzie finanziarie:

14. deve essere inviata alla Provincia, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa (in minimo 3 esemplari originali²²), redatta secondo lo schema di polizza riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 2014, n. 2721, con in allegato la copia originale o conforme dell'atto di conferimento (procura²³, ...) attestante i poteri di firma del rappresentante (agente firmatario) del fidejussore, unitamente alle copie dei documenti d'identità del rappresentante del fidejussore stesso e del contraente (l'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario); in alternativa alla procura potrà essere inviata la dichiarazione del legale rappresentante²⁴ (firmata ed accompagnata da copia del documento di identità) della Compagnia assicurativa o bancaria che attesti i poteri delegati all'agente firmatario, con riguardo alla data e al valore, oppure copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa o bancaria nella parte riferita ai dati dell'agente firmatario della fidejussione. Si ricorda che l'importo della polizza fidejussoria (vedi nota provinciale del 13 giugno 2014²⁵) deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti. La polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

Piano di sicurezza:

- 15. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 ed eseguire l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione e con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione; vanno predisposti e adottati i mezzi

²² Relativi a beneficiario, fidejussore e contraente

²³ Di recente stesura, cioè contestuale alla sottoscrizione della fidejussione; in alternativa potrà essere inviata, la vecchia procura, ma autenticata da un notaio in data recente, cioè sempre contestualmente alla sottoscrizione della fidejussione.

²⁴ Sarà necessario dimostrare tale qualifica (non con un'autocertificazione).

²⁵ Iscritta al n. 60979 del 13/06/2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale; il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al Settore Ambiente della Provincia e al Dipartimento ARPAV per la sua approvazione); così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate.

Avvertenze L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia di Verona in relazione a quanto previsto dalla suddetta deliberazione della Giunta Regionale.

In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura esistente.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza fissata al **01 agosto 2023**.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti; la stessa può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13²⁶, del D. Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento viene consegnata alla ditta Eco Corse S.r.l. e trasmesso al comune di Zevio, alla Regione del Veneto, al Dipartimento provinciale di Verona dell'A.R.P.A.V., ad Acque Veronesi s.c. a r.l., al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia e sull'Albo pretorio on line.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile

²⁶ Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

presentare ricorso al giudice amministrativo²⁷ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica²⁸.

Il dirigente²⁹
dott. Paolo Malesani
(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD³⁰)

Il provvedimento è stato predisposto e condiviso dal responsabile del procedimento.

²⁷ Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

²⁸ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

²⁹ Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 47 del 28 dicembre 2017, integrato con decreto n. 1 del 10 gennaio 2018 e decreto n. 3 del 16 gennaio 2018, confermato con decreto n. 6 del 25/01/2019, ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale

³⁰ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD).